

IL LIMITE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI RESTA ALLA PRECEDENTE SOGLIA

Un emendamento, approvato in sede di conversione in legge del DL 228/ 2022 (c.d. "Milleproroghe") stabilisce che, dal 1° gennaio di quest'anno, il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) ma **resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro)**; e sarà così fino all'1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa. Il condizionale è d'obbligo, visti i recenti accadimenti che hanno determinato un inatteso "*revirement*".

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, "retroattivamente", lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL "Milleproroghe", dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro. Si ricorda, infatti, che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (*cfr.*, in particolare, l'art. 69 comma 1 primo periodo del DLgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, *ex art. 1* della L. 689/81.

Commissione Fisco FIMMG